



Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro

(OLL 2)

**(Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende
e di lavoratori)**

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza 2 del 10 maggio 2000¹ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Il lavoratore beneficia di almeno 12 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nelle settimane senza domenica libera è accordato un riposo settimanale di 47 ore consecutive oppure di due volte 35 ore consecutive.

Art. 52 Aziende per la trasformazione di prodotti agricoli

¹ Alle aziende per la trasformazione di prodotti agricoli e ai lavoratori in esse occupati si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 8 capoverso 1, 9, 10 capoverso 1, 11, 12 capoverso 2^{bis}, 13 e 14 capoverso 2, purché una trasformazione immediata sia necessaria per evitare un notevole deterioramento della qualità dei prodotti.

² Sono considerate aziende per la trasformazione di prodotti agricoli le aziende che preparano, immagazzinano, trasformano, tengono in conto deposito o distribuiscono prodotti vegetali come frutta, verdura, patate, funghi commestibili o fiori recisi.

¹ RS 822.112

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1°settembre 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr